

Condizioni generali del contratto vendita

1. Riserva d'approvazione

Questo contratto è vincolante solo con l'approvazione da parte della direzione della ditta ed è da ritenersi concluso se il compratore non viene informato diversamente, per iscritto, nel giro di 5 giorni dalla sua stipula. Qualora il contratto non venisse approvato, la ditta non è tenuta al pagamento di qualsivoglia risarcimento.

2. Oggetto del contratto

Le caratteristiche dell'oggetto del contratto si determinano solo dopo l'ordinazione del compratore. Il venditore mantiene tuttavia il diritto di modificare singole specifiche del veicolo, che non abbiano influenza sul valore minimo del veicolo stesso. Nella documentazione dell'offerta, nei prospetti e nei cataloghi, i valori e i dati misurati (ad es. peso, consumo, velocità, ecc.) rappresentano valori approssimativi e come tali non sono assolutamente garantiti. Aggiunte e modifiche al veicolo ordinato seguono in base ad un'offerta separata di una società specializzata, tale offerta è comunque parte integrante del contratto d'acquisto.

3. Assunzione del rischio

Il giorno della consegna l'assunzione del rischio passa a carico del compratore, indipendentemente se il egli è o no in mora nel ritiro del veicolo. Per i veicoli in ripresa il rischio di perdita o di diminuzione del valore è valido solo dal momento dalla consegna al cessionario.

4. Veicolo in ripresa

Il compratore dichiara esplicitamente che il veicolo dato in ripresa non è gravato da riserva di proprietà, che non ci sono rivendicazioni da parte di terzi e che può disporre liberamente del veicolo.

5. Termine di consegna

Il venditore è responsabile che il veicolo venga consegnato al compratore entro il termine prestabilito. E' esclusa ogni re-sponsabilità del venditore per danni subiti dall'acquirente causati dal ritardo nella consegna (ad esempio per cause di forza maggiore, scioperi, sabotaggi, ritardi di consegna dei fornitori, ritardi dovuti a successive modifiche del veicolo da parte del compratore). Il compratore esclude ogni pretesa di responsabilità verso il venditore.

Se il venditore non è pronto per la consegna del veicolo entro il termine prestabilito, il venditore può essere ritenuto re-sponsabile e verrà sollecitato per iscritto, concedendogli una proroga di almeno 60 giorni. Se il venditore offre all'acquirente un veicolo sostitutivo fino alla scadenza di tale proroga contro garanzia del prezzo d'acquisto concordato, ogni pretesa di responsabilità del ritardo della consegna da parte dell'acquirente verso il venditore si estingue. Se il venditore oltrepassa il termine di proroga concessogli, l'acquirente è autorizzato a recedere dal contratto di acquisto tramite lettera raccomandata. Il risarcimento dei danni subiti per il non adempimento del contratto d'acquisto può essere richiesto solo nel caso in cui il venditore è ritenuto responsabile di negligenza.

6. Mora nei pagamenti

Se non accordato diversamente, il veicolo verrà consegnato al compratore dopo che egli ha pagato o ha dato garanzia di pagamento dell'intero importo del prezzo. Per modifiche e aggiunte possono venir richiesti pagamenti di acconto. Sono escluse richieste specifiche dell'acquirente dalla fatturazione del prezzo d'acquisto. Nel caso non venisse pagato il prezzo d'acquisto e/o l'acconto come concordato, il compratore riceve dal venditore un sollecito con avviso di mora di pagamento. A partire da quel momento l'acquirente è tenuto al pagamento di un interesse di mora del 7% p.a. (sette per cento di interesse annuale).

Se l'acquirente è in mora con il pagamento del prezzo di acquisto e/o dell'acconto, il venditore può concedergli/le un'adeguata proroga. Nel caso neppure il termine di proroga del pagamento venisse rispettato, il venditore è autorizzato, o ad insistere nel sollecitare l'adempimento del pagamento e a richiedere un risarcimento danni, o a recedere dal contratto e richiedere il 15% del prezzo d'acquisto come risarcimento forfettario, mentre rimane riservato il diritto di risarcimento di ulteriori danni.

Nel caso il venditore recedesse dal contratto dopo la consegna del veicolo, l'ammontare del risarcimento danni del venditore si baserà su un tasso d'interesse a livello di mercato, tenendo inoltre conto della durata di tempo che va dalla presa in consegna alla restituzione del veicolo, dei chilometri percorsi e dei costi di un'eventuale ripristino del veicolo allo stato originale. Il venditore si riserva di vantare altri ulteriori diritti.

7. Ritardo nell'accettazione

Nel caso il veicolo non venisse ritirato dal compratore nel termine indicato contrattualmente, il venditore ha le stesse facoltà di agire come nel caso di mora nei pagamenti.

8. Riserva di proprietà

Il venditore ha il diritto di iscrivere la riserva di proprietà a suo favore sul veicolo e sui relativi accessori (conformemente all'art. 715 del Codice civile svizzero) fino al completo pagamento del prezzo di vendita, inclusi eventuali interessi di mora e spese.

9. Limitazioni della garanzia

9.1 Veicoli nuovi

In caso di difetti di materiale, il venditore può far valere la garanzia di fabbrica conformemente alle condizioni del fabbricante. Il compratore dichiara di aver preso atto dei dettagli della garanzia di fabbrica. Ogni diritto di garanzia si estingue, se il difetto è dovuto ad un inadeguato uso del veicolo, ad una manutenzione scorretta, la trasformazione inadeguata o al mancato rispetto delle istruzioni indicate dal fabbricante.

La garanzia è valida di regola un (1) anno dopo la consegna del veicolo al compratore. La normale usura e le perdite (olio, acqua, aria), così come la manutenzione e le regolazioni sono escluse dalla garanzia.

La garanzia si estende alla messa a disposizione e alla sostituzione gratuita di pezzi difettosi non più utilizzabili, rispettivamente alla riparazione di pezzi difettosi ma ancora utilizzabili.

Cambiamenti e riduzioni di prezzo sono esclusi. Ogni ulteriore obbligo di garanzia – nei limiti di legge – è espressamente escluso.

9.2 Veicoli d'occasione

Nel caso di difetti di materiale dei veicoli d'occasione, il venditore si riserva il diritto di accordare la garanzia solo se ciò è stato previsto in un accordo scritto. Un'eventuale garanzia scritta si limita solo alla rimessa in funzione del veicolo e alla sostituzione gratuita di pezzi difettosi non più utilizzabili, rispettivamente alla riparazione di pezzi difettosi ma ancora utilizzabili.

Cambiamenti e riduzioni di prezzo sono esclusi. Ogni ulteriore obbligo di garanzia – nei limiti di legge – è espressamente escluso.

9.3 Aggiunte e modifiche

In caso di aggiunte o modifiche il compratore ha il diritto di richiedere migliorie in caso di difetti, come convenuto nei termini di garanzia, modifiche ed aggiunte che possono essere eseguite presso ditta e fornitore assegnati. Il venditore è liberato da altri obblighi di garanzia.

10. Restrizioni formali

Modifiche o aggiunte del presente contratto sono valide solo se notificate per iscritto e firmate legalmente da ambo le parti.

11. Foro giudiziario

Per ogni controversia derivante dal presente contratto le parti convengono di eleggere a foro giudiziario il luogo di domicilio della sede del venditore. Il venditore si riserva ugualmente di poter eleggere a foro giudiziario il luogo della sede/domicilio del compratore.

29.03.2006/OD